

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 15/10/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 499/L/2020

1L4

OGGETTO: APPROVATA DAL SENATO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AGOSTO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il **Senato** ha approvato il **maxi-emendamento 1.900**, interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del **D.L. 104/2020** (c.d. "Decreto Agosto").

Di seguito, si richiamano, in sintesi, le **principali novità previste dal maxi-emendamento appena approvato**.

Sospensione temporanea dell'ammortamento	Nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto, i sogetti che non adottano i principi contabili internazionali
---	---

possono **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento** annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La **quota di ammortamento** non effettuata sarà **imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio saranno differite anche le **quote successive**: in questo modo, quindi, la **durata totale del piano di ammortamento originario viene allungata di un anno**.

I **soggetti** che si avvalgono di questa facoltà:

1. devono **destinare a una riserva indisponibile gli utili** per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (se gli utili sono di importo inferiore, la riserva potrà essere integrata utilizzando **altre riserve disponibili**),

2. devono dare conto delle ragioni della deroga in **Nota integrativa**, indicando **l'importo della riserva indisponibile e l'influenza del mancato ammortamento** sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Il **Mef**, con apposito decreto, potrà **estendere questa misura anche agli esercizi successivi**, in considerazione dell'**evoluzione della situazione economica** conseguente all'**emergenza sanitaria in corso**.

Ai fini fiscali, la **deduzione della quota di ammortamento** è ammessa **a prescindere dall'imputazione al conto economico** (nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni del Tuir)

<p>Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione</p>	<p>L'articolo 58 del Decreto Agosto ha previsto un fondo per finanziare l'erogazione di un contributo a fondo perduto utilizzabile per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.</p> <p>Attualmente il Decreto riserva questo contributo alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto) con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (<i>catering</i> continuativo su base contrattuale).</p> <p>L'emendamento approvato dal Senato estende invece questa possibilità anche alle attività individuate dai codici Ateco 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (<i>catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>), 56.29.20 (<i>catering</i> continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).</p>
<p>Contributo a fondo perduto: riapertura dei termini</p>	<p>Viene prevista una riapertura dei termini per presentare l'istanza di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 D.L. 34/2020 a favore dei soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani (come da elenco predisposto dall'Istat, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993) e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.</p>

<p>Semplificazioni amministrative per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30</p>	<p>I giovani al di sotto dei 30 anni di età che intraprendono (anche in forma societaria) un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente possono beneficiare, nei primi tre anni di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'esenzione dal versamento del diritto annuale alla Camera di commercio, - dell'esenzione dal pagamento di marche, bolli ed eventuali tasse di concessione governativa, - della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, finalizzata all'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa, - di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, la tenuta della contabilità e le spese notarili a tariffe agevolate.
<p>Superbonus: semplificazioni procedimenti assemblee condominiali</p>	<p>Il Decreto Agosto ha previsto che le deliberazioni dell'assemblea di condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi agevolati con il c.d. "superbonus" sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.</p> <p>L'<u>emendamento</u> interviene sulla disposizione in esame estendendola anche alle deliberazioni riguardanti gli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi e l'adesione all'opzione per la cessione o lo sconto in fattura.</p> <p>Viene inoltre previsto che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, l'assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità previste per la convocazione.</p>

<p>Superbonus: definizione di "accesso autonomo dall'esterno"</p>	<p>L'emendamento approvato interviene per modificare la definizione di "accesso autonomo dall'esterno": alla luce della nuova formulazione viene qualificato tale <i>"un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva"</i>.</p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione: novità per le strutture turistico ricettive</p>	<p>Per le strutture turistico ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Se, in relazione alla stessa struttura turistica ricettiva sono stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.</p>
<p>Regime fiscale delle locazioni brevi</p>	<p>Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.</p>
<p>Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti Isa</p>	<p>I soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente possono regolarizzare i versamenti non effettuati entro il 20 agosto, senza applicazione delle sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute</p>
<p>Credito d'imposta sanificazione</p>	<p>L'emendamento prevede un incremento del fondo per finanziare l'erogazione del credito d'imposta sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione: in questo modo il</p>

	credito d'imposta potrà essere riconosciuto in una misura maggiore, rispetto al 9,38538% attualmente previsto.
--	---

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci